



COMUNE DI ROVIGO

**SETTORE LAVORI PUBBLICI SUOLO FABBRICATI,
PATRIMONIO ESPROPRI, UFFICIO ACQUISTI E GARE,
AMBIENTE ECOLOGIA, SISTEMI INFORMATIVI**

SEZIONE AMBIENTE, ECOLOGIA, IGIENE E SANITA'

ORDINANZA SINDACALE N. 12 DEL 21/04/2020

**OGGETTO: ESECUZIONE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DELLA
VEGETAZIONE INCOLTA PER LA PREVENZIONE DI RISCHI PER
L'IGIENE PUBBLICA.**

IL SINDACO

Premesso:

- che l'aumento delle temperature e le piogge del periodo primaverile comportano la ripresa della crescita vegetativa;
- che la presenza di terreni incolti ed aree ricoperte da vegetazione spontanea può provocare problemi di igiene in quanto favorisce la proliferazione di ratti, insetti, parassiti ed animali nocivi di ogni genere e specie;

Considerato:

- che all'interno del territorio comunale è stata rilevata, nelle stagioni primaverili ed estive degli anni passati, la presenza di terreni incolti ed aree private per i quali i proprietari tralasciano qualsiasi intervento di manutenzione con la conseguente crescita non controllata di vegetazione spontanea;
- che anche all'interno di zone residenziali è stata riscontrata la presenza di lotti ineditati o fabbricati in costruzione o non ancora ultimati, i cui proprietari o responsabili di cantiere non eseguono la dovuta pulizia ed il taglio della vegetazione infestante;
- che, analogamente, sono presenti aree private a confine con strade comunali o vicinali in cui la mancata regolazione di siepi o potatura di alberature sporgenti oltre il ciglio stradale determina problemi di visibilità, con conseguente pericolo per la viabilità;

Ritenuto che nell'ambito del territorio comunale debbano essere scongiurati i predetti potenziali rischi a tutela della salute e dell'incolumità pubblica, correlati alla proliferazione di animali nocivi presso terreni e/o aree incolti in genere o, comunque che possono rappresentare un pericolo per la popolazione;



COMUNE DI ROVIGO

Dato atto che tali circostanze producono altresì un danno all'immagine del territorio e che al fine di evitare inconvenienti di carattere igienico-sanitario, devono essere tenute sotto controllo, attuando una accurata pulizia delle aree incolte e dei lotti di terreno non ancora edificati, con particolare riguardo a quelle aree poste in prossimità di abitazioni;

Ritenuto pertanto necessario dover disporre in tempo utile l'adozione delle misure atte ad evitare o comunque attenuare i rischi predetti;

Dato atto che l'adozione della presente ordinanza riveste carattere di eccezionalità tale da rendere indispensabile interventi immediati ed indilazionabili;

Atteso che il ricorso a detto strumento giustifica l'omissione della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art.7 della Legge 241/90, in quanto si riscontra la funzione di "urgenza qualificata" in relazione alle circostanze del caso in questione, anche in considerazione delle attuali disposizioni per il contenimento del COVID-19;

Dato atto che, essendo il presente provvedimento caratterizzato dalla straordinarietà e che le condizioni che ne motivano l'adozione sono ben delineate nella normativa di riferimento, previa informazione della Prefettura, il ruolo di Responsabile di Procedimento viene svolto dal Dirigente ing. Michele Cavallaro, in conformità ai meccanismi di controllo nel processo di formazione delle decisioni indicato nel Piano di Prevenzione della Corruzione;

Vista la L. 241/90 e ss.mm.ii;

Visto il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii ed, in particolare, l'articolo 50;

Visto il vigente Regolamento d'igiene;

Vista la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

ORDINA

- ai proprietari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di aree agricole non coltivate;
- ai proprietari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di aree verdi urbane incolte;
- ai proprietari di case ed agli amministratori di stabili con annesse aree a verde;
- ai responsabili di cantieri edili e stradali;
- ai responsabili di strutture artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali;
- ai gestori di strutture sportive, ricreative e turistiche;

ciascuno per le rispettive competenze, di procedere agli interventi di pulizia di seguito elencati, che dovranno comunque essere effettuati per tutto il periodo vegetativo e comunque dall'11 maggio al 30 ottobre dell'anno in corso in maniera da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi, non creare pericolo alla circolazione stradale, non coprire la segnaletica stradale, non provocare per incuria problemi di igiene, favorendo la proliferazione di ratti, zanzare ed animali nocivi di ogni specie:

- taglio della vegetazione incolta e rimozione del materiale di sfalcio;
- pulizia dei terreni incolti mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica;
- regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e conseguente rimozione delle ramaglie e dei rifiuti, nelle aree private site nelle vicinanze di abitazioni, ed in particolare nelle aree private prospicienti o che aggettano su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, a tute-



COMUNE DI ROVIGO

la della viabilità e della fruizione delle stesse;

AVVERTE CHE

I trasgressori della presente Ordinanza saranno puniti con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7bis del D.Lgs.267/2000; la sanzione sarà imputata in solido a colui che risulterà avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti ove tali inadempienze avranno avuto luogo, a meno che non dimostri che la violazione non sia a lui ascrivibile. Qualora il pagamento della suddetta sanzione avvenga entro il termine di cui all'art.16 della Legge 689/1981, si applica quanto ivi previsto in materia di pagamento in misura ridotta.

Si applica anche la sanzione accessoria, dell'esecuzione immediata degli interventi non eseguiti e, in caso di inadempienza l'esecuzione in danno con ulteriore aggravio di spese per i proprietari.

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria: Sezione Ambiente ed ecologia del Comune di Rovigo.

DISPONE

- Che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, la Polizia Locale nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.
- Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio on line, pubblicazione sul sito Internet istituzionale ed avvisi a mezzo organi di stampa.
- Che il presente provvedimento sia pubblicato nel sito web dell'ente, alla sezione Amministrazione Trasparente/interventi straordinari e di emergenza;
- La trasmissione del presente atto a:
 - Ufficio territoriale di Governo – Prefettura di Rovigo
 - Polizia Locale
 - Corpo Forestale dello Stato
 - Azienda Sanitaria Locale ULSS 5

La pubblicazione del presente atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dalla pubblicazione all'Albo pretorio.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 gg. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Letto, confermato e sottoscritto.



COMUNE DI ROVIGO

IL SINDACO
Edoardo Gaffeo

Documento sottoscritto con firma digitale